

NB: il regolamento tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n.44 del 6 agosto 2007

REGOLAMENTO N. 2 DEL 5 LUGLIO 2007

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Campania;
Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 6 giugno 2007

E M A N A

Il seguente regolamento

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE MEDIANTE L'IMPIEGO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE”

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV, in attuazione della Legge Regionale del 23 Febbraio 2005, n. 10, articolo 5, comma 2, indicata di seguito “Legge”, con il fine di uniformarne lo svolgimento sul territorio regionale.

Art. 2

Linee fondamentali dei programmi di attività

1. La provincia predispone il programma di attività sulla base delle proposte dei soggetti di cui all' articolo 2 della Legge, in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti alla vigilanza ambientale operanti sul territorio.

2. In attesa della definizione dell'albo regionale della Campania, di cui alla lettera d) dell'art. 2 della Legge, i soggetti rientranti nella stessa lettera, sono individuati tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349 e della legge 11 agosto 1991, n° 266 e tra quelli che già hanno svolto attività protezionistica ambientale, la cui richiesta di inserimento tra le onlus previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale n.10/01 è stata accolta .

3. Il programma di attività ha un ambito temporale definito ed è finalizzato ad assicurare alle GAV il pieno svolgimento dei compiti e doveri loro attribuiti dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 7 della Legge. In particolare il programma di attività prevede che:

- a) le GAV per motivi di sicurezza e di controllo, svolgono il servizio di vigilanza di norma in coppia, fatta salva la possibilità per il responsabile del servizio di autorizzare per eccezionali e motivate esigenze le GAV ad operare singolarmente;
- b) le GAV possono operare individualmente nell'ambito delle attività di carattere educativo ed informativo;
- c) le GAV operano di norma in località vicine al comune di residenza coincidenti con la zona operativa di assegnazione.

4. Le attività sono programmate individuando i compiti e le azioni prioritarie che le GAV devono svolgere nell'ambito del territorio di pertinenza, con riferimento alle specificità derivanti:

- a) dalle diverse caratteristiche ambientali;
- b) dalla diversa situazione presente dal punto di vista territoriale e operativo;
- c) dalle conseguenti diverse esigenze e urgenze presenti.

5. Nella programmazione delle attività deve comunque essere assicurata prioritariamente la vigilanza ambientale nei parchi e nelle aree protette regionali.

6. Il programma di attività è trasmesso alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

Art. 3

Relazione sull'attività svolta dalle GAV

1. Entro il trenta settembre di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale:

- a) un dettagliato rapporto sull'attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalle GAV;
- b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e delle dotazioni strumentali a disposizione;
- c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno successivo con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e delle dotazioni strumentali;
- d) i dati relativi alla consistenza numerica ed i nominativi delle GAV effettivamente in servizio.

2. La Giunta regionale dispone il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le amministrazioni provinciali sulla base del piano di organizzazione del servizio.

Art. 4

Organizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione

1. Le province organizzano, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'articolo 2 della Legge, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento e corsi di riqualificazione per le GAV quando è ritenuto utile e, comunque, almeno ogni tre anni.

2. I corsi di formazione professionale sono rivolti ai cittadini che aspirano alla nomina di guardia volontaria ambientale.

3. I corsi di aggiornamento sono rivolti alle guardie ambientali volontarie già in servizio.

4. I corsi di riqualificazione sono rivolti ai soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra regione e sono mirati alla conoscenza dell'ambiente e della normativa della regione Campania.

5. Le province autorizzano, previa stipula di apposita convenzione, corsi di formazione professionale e di aggiornamento per le GAV, proposti dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge.

6. Le province valutano i contenuti dei corsi proposti sulla base della loro rispondenza alle finalità previste dalla Legge ed alle linee di indirizzo del presente Regolamento, tenendo conto anche della qualifica e della formazione posseduta dai candidati interessati.

Art. 5

Presentazione domande di partecipazione ai corsi di formazione professionale.

1. I cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento delle attività e funzioni di cui all'articolo 4, comma 3 della Legge, possono presentare domanda di partecipazione a corsi di formazione professionale per la nomina a guardia ambientale volontaria.

2. Le domande di partecipazione ai corsi di formazione professionale sono corredate dall'indicazione dei titoli e dei requisiti posseduti, nonché della formazione professionale già acquisita.

Art. 6

Programma dei corsi

1. Il programma dei corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione è articolato in moduli differenziati, selezionando i gruppi di argomenti in relazione al titolo di studio, qualifica, requisiti e formazione professionale posseduti dai candidati.

Art. 7

Esami per l'acquisizione della nomina a GAV

1. Al termine dei corsi di formazione professionale i candidati sostengono un esame teorico-pratico consistente in un colloquio sulle materie di cui all'articolo 8 e su quanto trattato nel corso al fine di verificarne il grado di apprendimento.

2. La commissione d'esame nominata dalla provincia è composta da:

- a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale, con funzione di presidente;
- b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;
- c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa;
- d) un funzionario regionale del settore tutela dell'ambiente.

3. La commissione d'esame può essere integrata da un ufficiale della polizia provinciale e da un funzionario del corpo forestale dello Stato.

Art. 8

Materie dei corsi di formazione professionali e degli esami

1. Le materie dei corsi di formazione professionale e degli esami sono le seguenti:
 - a) Elementi di ecologia generale:
 1. L'ambiente come ecosistema;
 2. Il rapporto uomo – ambiente;
 3. Lo sviluppo sostenibile (Agenda XXI; Convenzioni di Rio e Kyoto; Contabilità ambientale);
 4. Approfondimenti sui tipi di ecosistema presenti nel territorio.
 - b) Gestione delle risorse e conservazione della natura e dei beni culturali:
 1. Tutela della qualità dell'aria;
 2. Conservazione della risorsa acqua;
 3. Tutela della risorsa suolo;
 4. Conservazione della flora e della vegetazione;
 5. Tutela della fauna selvatica;
 6. Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso;
 7. La gestione delle aree protette;
 8. Gestione dei rifiuti.
 - c) Normativa e funzioni inerenti gli agenti di polizia amministrativa, con particolare riferimento alla vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi compreso le acque marine e dolci;
 - d) Normativa ambientale:
 1. Normativa ambientale di carattere generale (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente, Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica);
 2. Normativa per le aree protette e la conservazione delle biodiversità;
 3. Normativa relativa alla tutela del paesaggio e dei beni culturali;
 4. Normativa relativa ai rifiuti;
 5. La direttiva Severo;
 6. Normativa relativa agli interventi di protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.
 - e) Caratteristiche del territorio di competenza:
 1. Caratteristiche del territorio relative agli argomenti elencati alla lettera a), punto 2.
 - f) Rilevamento ambientale:
 1. Il metodo cartografico e l'orientamento sul terreno;
 2. Metodi di rilevamento delle caratteristiche del territorio e dei parametri ambientali intesi anche come indicatori di situazioni di rischio ambientale rilevanti ai fini della protezione civile;
 3. Riconoscimento di specie protette.
 - g) Educazione ambientale:
 1. Finalità e contenuti dell'informazione ambientale;
 2. Tecniche di informazione, di comunicazione e didattiche in educazione ambientale.
 - h) Nozioni di primo soccorso.

Art. 9

Corsi di aggiornamento obbligatori

1. Le province organizzano corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV se intervengono modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale e quando è ritenuto utile e comunque almeno ogni tre anni.
2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonché i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 6, se il numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consente, possono essere aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.

Art. 10

Graduatoria GAV

1. A conclusione dei corsi, con il superamento dell'esame, è rilasciato un attestato di frequenza ed è redatta dalle singole province una graduatoria in base al punteggio ottenuto.
2. La posizione nella graduatoria di cui al comma 1 costituisce l'unico titolo per la proposta di nomina a GAV.
3. La Giunta regionale determina ogni tre anni, d'intesa con le province, il numero delle GAV per ogni singola provincia sulla base delle esigenze di tutela ambientale e delle caratteristiche territoriali.

Art. 11

Linee di indirizzo e direttive alle province per la formulazione del regolamento di servizio

1. Le province adottano, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'articolo 2 della Legge, il regolamento di servizio delle GAV che prevede, per esigenze organizzative, la suddivisione del territorio provinciale in zone operative. Le GAV svolgono la propria attività nella zona operativa di assegnazione individuata dalla provincia.
2. E' fatta comunque salva la possibilità per le GAV di richiedere, motivandolo, il trasferimento, definitivo o temporaneo, ad altra zona operativa.
3. Il regolamento provinciale prevede l'organizzazione del servizio sulla base di programmi mensili di attività contenenti i turni con indicazione del giorno, degli orari e delle località ove le GAV operano.

Art. 12

Schemi generali e linee di indirizzo per la stipula di convenzioni tra le province e gli enti ed associazioni protezionistiche per l'espletamento del servizio.

1. Per l'espletamento coordinato del servizio sul territorio le province possono stipulare con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui all'articolo 2 della Legge apposite convenzioni, sulla base dello schema generale di cui all'allegato A, che ne costituisce il contenuto minimo.

Art. 13

Distintivo GAV

1. Le GAV sono dotate di apposito distintivo di riconoscimento recante lo stemma della regione Campania, la scritta “Guardie Ambientali Volontarie” e il numero identificativo dell’agente.

Art. 14

Tesserino GAV

1. Le GAV sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento recante lo stemma della regione Campania, la scritta “Regione Campania - GAV”, le generalità, la fotografia, le competenze specifiche e la qualifica di pubblico ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dalla Legge del 24 novembre 1981, n. 689, articolo 13.

2. L’acquisizione dello status di GAV comporta l’osservanza dei compiti e doveri previsti dall’ articolo 7 della Legge, dal presente regolamento e dalle disposizioni generali impartite dall’amministrazione provinciale.

Art. 15

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

5 luglio 2007

Bassolino



Consiglio Regionale della Campania

Allegato "A"

**SCHEMA DI CONVENZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO TERRITORIALE
DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE
(ART. 5 C. 2 LETT. d L.R. N. 10 /2005)**

La legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 2005, di istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione, nonché il Regolamento provinciale per la disciplina delle attività delle Guardie Ambientali Volontarie, prevedono che la Provincia, ai fini del coordinamento sul territorio dell'attività di tale personale volontario, stipuli con gli Enti e le Associazioni Protezionistiche di cui all'articolo 2 della citata Legge Regionale n. 10/2005, definiti "Enti per il coordinamento territoriale", apposite convenzioni, sulla base dello schema generale e degli indirizzi stabiliti dalla Regione Campania.

Quanto sopra premesso,

TRA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
con sede in Via n. codice fiscale nella persona
di.....

E

.....
con sede in..... (codice fiscale)..... (di
seguito- Ente) nella persona di.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte dell'Ente, di G.A.V in servizio, sotto il coordinamento della Provincia ai sensi del "Regolamento Provinciale per la disciplina delle attività delle G.A.V, di seguito Regolamento, per i compiti di cui all'articolo 3, comma 3 e articolo 7 della Legge Regionale n. 10 del 23.02.2005.

Art. 2

AMBITO TERRITORIALE

Le G.A.V. assegnate all'Ente operano nell'ambito territoriale coincidente con il territorio dell' Ente.

Per iniziative particolari, previo accordo con l'Ente potranno essere organizzati dalla Provincia, servizi di carattere educativo in località del territorio provinciale al di fuori dell'ambito territoriale di assegnazione.

Le G.A.V. assegnate all'Ente che si siano dichiarate preventivamente disponibili ad operare in attività di protezione civile, durante lo svolgimento di specifici interventi programmati in tale ambito, svolgono l'attività in raccordo funzionale con la Provincia.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

PERSONALE VOLONTARIO ASSEGNATO

L'Ente provvede alla gestione del personale volontario assegnato, indicato nell'elenco allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale. Ogni variazione di tale elenco sarà oggetto di esplicita approvazione.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente nomina un proprio dipendente come responsabile del servizio che costituisce il riferimento sia per il responsabile provinciale, sia per le G.A.V. assegnate. Il servizio dovrà essere svolto con il coordinamento della Provincia.

Art. 5

SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

L'Ente provvede alle coperture di tutte le spese relative al servizio per le G.A.V. assegnate, e più precisamente:

- a) copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV ai sensi della Legge n. 266/91 art. 4;
- b) eventuali rimborsi spese per l'utilizzo del mezzo proprio da parte della G.A.V.;
- c) dotazione per lo svolgimento dei servizi;
- d) rimborsi di altre spese sostenute da parte della G.A.V. connesse con lo svolgimento del servizio;

Art.6


COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia provvederà all'organizzazione dei corsi di formazione professionali per le nuove G. A. V. e dei corsi di aggiornamento per le GAV in servizio, con i programmi e le modalità definiti dalla Regione Campania.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'Amministrazione Provinciale di in qualità di

Per l'Ente in qualità di



REGOLAMENTO: “Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l’impiego delle guardie ambientali volontarie”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 1.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10: “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”.

Art. 5: Funzioni della Regione.

Comma 2: “2. La Giunta regionale, al fine di uniformare le modalità di svolgimento del servizio sull'intero territorio regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, previa approvazione del Consiglio regionale, emana un regolamento di attuazione nel quale sono definiti:

- a) le linee fondamentali dei programmi di attività;*
- b) le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento degli esami finali;*
- c) le direttive per la formulazione del regolamento di servizio;*
- d) gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui all'articolo 2;*
- e) il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV”.*

Nota all’art. 2

Comma 1.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 2: Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

“1. Sono preposti alla istituzione di un proprio servizio volontario di vigilanza ambientale i seguenti enti:

- a) le province;*
- b) le comunità montane;*
- c) gli enti parco - nazionali e regionali - e gli enti di gestione delle aree protette;*
- d) gli enti ed associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di protezione ambientale operanti sul territorio nazionale ed iscritti nell'albo regionale della Campania”.*

Comma 2.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 2, lettera d) già citato nella nota all’articolo 2.

Legge 8 luglio 1986, n. 349: “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”.

Legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge-quadro sul volontariato”.

Legge Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10: “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”.

Art. 57, comma 3:

“3. Con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale concederà il contributo assegnato ai progetti selezionati di Onlus, iscritte all'Albo regionale e già operanti, quali: Myriam Onluss, Figli in famiglia di Napoli, nonché le ulteriori Onlus, il cui finanziamento è stato approvato dal Consiglio regionale con ordine del giorno nella seduta di approvazione del bilancio, La Campania in Europa”.

Comma 3.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 3: Guardie ambientali volontarie.

Comma 3: “Alle GAV e' affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi comprese le acque marine e dolci”.

Art. 7: Compiti e doveri delle guardie ambientali.

“1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale di competenza, per favorire e vigilare sull'applicazione delle norme in materia di protezione ambientale ed in particolare per:

- a) prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
- b) svolgere attività di prevenzione e vigilanza in tutti i casi di violazione della normativa vigente e, soprattutto, in caso di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali;
- c) garantire la tutela e valorizzazione dell'ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre;
- d) operare per la protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara, e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca nonché alla tutela degli animali di affezione;
- e) collaborare, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità e di emergenza;
- f) contribuire, con gli organismi preposti, alla sensibilizzazione e informazione sulle normative in materia ambientale soprattutto nell'ambito scolastico.

2. Le GAV:

- a) svolgono le proprie funzioni con prudenza, diligenza e perizia secondo gli orari e le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all'articolo 6, lettera c);
- b) compilano in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento da trasmettere con tempestività al responsabile del servizio presso la provincia o l'ente parco, unitamente a fogli di raccolta dei dati ambientali della zona nella quale hanno prestato servizio;
- c) si qualificano esibendo il distintivo ed il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla provincia competente;
- d) usano con la massima cura i mezzi e le attrezzature in dotazione di cui hanno diretta

responsabilità;

e) collaborano con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonché quello faunistico ed ittico”.

Nota all'art. 4

Comma 5.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 2, comma 1 già citato nella nota all'articolo 2.

Nota all'art. 5

Comma 1.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 4: Nomina e figura giuridica delle GAV.

Comma 3: “3. Le GAV durante l'espletamento della loro attività sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, concernente "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza””.

Nota all'art. 12

Comma 1.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 2, già citato nella nota all'articolo 2.

Nota all'art. 14

Comma 1.

Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.

Art. 13: Atti di accertamento.

“Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti”.

Comma 2.

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 7, già citato nella nota all'articolo 2.

Nota all'allegato A

Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10 già citata in precedenza.

Art. 5, comma 2 , lettera d) già citato nella nota all'articolo 1.

Art. 2, già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 3, comma 3 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 7, già citato nella nota all'articolo 2.

Legge 11 agosto 1991, n. 266 già citata in precedenza.

Art. 4: Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

“1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli”.